

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Astaldi S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Astaldi**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere, su base volontaria, una sollecitazione di deleghe di voto relativa all’assemblea degli obbligazionisti (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (il “**Prestito Obbligazionario**” o le “**Obbligazioni**”), convocata:

- (i) in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, alle ore 10:00 (CET); e, occorrendo,
- (ii) in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore 10:00 (CET); e, occorrendo,
- (iii) in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore 10:00 (CET),

in ogni caso, presso il Centro Congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, (l’“**Assemblea degli Obbligazionisti**” o l’“**Assemblea**”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 16 gennaio 2020 sul sito internet della Società, www.astaldi.com, Sezione “*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato “*1Info*”, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014, e altresì pubblicato, per estratto in lingua italiana, sui quotidiani “MF Milano Finanza” e “Il Sole 24 Ore”, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite dei *clearing systems* Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg.

La delega può sempre essere (i) modificata entro le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, e (ii) revocata entro le ore 23:59 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, in ciascun caso mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il Soggetto Delegato alla sollecitazione con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: obbligazionisti.astaldi@morrow sodali.com
- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 45212861 / 06 45212862
- via posta o mani al seguente indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a il, residente a (città) in(indirizzo) C.F.

Tel. E-mail

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

in rappresentanza della società..... con sede
in.....C.F..... Partita IVA
.....

- creditore pignoratorio
- riportatore

- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il Promotore – tramite il Soggetto Delegato – è tenuto ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proposte del Promotore stesso;

VISTA la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti;

PRESA VISIONE del prospetto informativo relativo alla sollecitazione di deleghe di voto, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di Soggetto Delegato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, Codice Fiscale CSLLND82S58H703T
- Francesco Mazzoni, nato a Roma il 30/06/1986, Codice Fiscale MZZFNC86H30H501D
- Benjamin Keyes, nato a Roma il 18/12/1973, Codice Fiscale KYSBJM73T18H501Q

a partecipare e votare all'Assemblea degli Obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a:

Numero di Obbligazioni "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)	No.
Valore nominale in Euro di Obbligazioni "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)	€
Nome dell'intermediario depositario presso il quale si detengono le Obbligazioni	
Nome del Partecipante Diretto in Euroclear o Clearstream, Luxembourg (se diverso dall'intermediario depositario)	
Sistema di gestione accentrata presso il quale si detengono le Obbligazioni (Euroclear o Clearstream)	

Numero di conto in Euroclear o Clearstream, Luxembourg (5 cifre)	
Confermo di aver allegato al presente modulo per la sollecitazione di deleghe di voto un estratto conto rilasciato dal sistema di gestione accentrata, Euroclear o Clearstream, Luxembourg, come prova della titolarità delle Obbligazioni alla Record Date del 14 febbraio 2020 (Si / No)	

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe di voto con esclusivo riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia il seguente:

“Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A; deliberazioni inerenti e conseguenti”

PROPOSTA DEL PROMOTORE:

Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L’Assemblea dei portatori dei titoli di cui al prestito obbligazionario denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso da Astaldi S.p.A. ai sensi del Trust Deed sottoscritto in data 21 giugno 2017 (il “**Trust Deed**”) tra Astaldi S.p.A., nella sua qualità di emittente, e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, nella sua qualità di trustee degli obbligazionisti (il “**Trustee**”),*

- *vista la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.;*
- *tenuto conto del decreto ex art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 del 5 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);*
- *vista la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);*
- *tenuto conto della relazione redatta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell’art. 172 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
- *in virtù di quanto previsto dall’art. 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile;*

DELIBERA

1. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018) a tutti gli effetti ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa al Trust Deed relativo al Prestito Obbligazionario sottoscritto in data 21 giugno 2017 e al regolamento del prestito obbligazionario (Terms and Conditions of the Notes) ivi allegato;

2. di conferire al rappresentante comune dei portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario – Dott. Tiziano Onesti, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019 – ogni e più ampio potere al fine di compiere tutto quanto occorrer possa per dare completa esecuzione alla deliberazione di cui al punto 1 che precede, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, senza limitazione alcuna, quello di (i) espletare le formalità richieste dalla legge e apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo ritenute opportune e/o richieste dalle competenti autorità, ovvero in sede di iscrizione, e di (ii) rappresentare i portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario nell’adunanza dei creditori di Astaldi

S.p.A. convocata per il 26 marzo 2020 – o per la diversa data che venga eventualmente fissata dal Tribunale di Roma – per l'approvazione della proposta di concordato preventivo di cui al punto 1 che precede, esprimendo il voto in nome e per conto dei portatori stessi durante l'adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi, come consentito dall'art. 178 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

3. nel caso in cui la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. sia approvata dall'adunanza dei creditori, di autorizzare, dare istruzioni, richiedere e conferire poteri ad Astaldi S.p.A., al Trustee e a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in qualità di Paying, Transfer and Conversion Agent (gli "**Agenti**"), a porre in essere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare esecuzione alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. in relazione al Prestito Obbligazionario, fermo restando che nessun Agente sarà tenuto a svolgere alcuna attività che, a proprio esclusivo giudizio, esuli dai doveri che lo stesso è tenuto a svolgere ai sensi del Trust Deed e del Prestito Obbligazionario, e il Trustee sarà manlevato ai sensi del, e in conformità al, Trust Deed, a seconda dei casi; e

4. di esonerare gli Agenti da ogni responsabilità ai sensi del Prestito Obbligazionario o del relativo Trust Deed per qualsiasi atto o omissione in relazione all'approvazione e attuazione della presente proposta di delibera."

Rilascia la delega:

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore le indicazioni di voto sono:

CONTRARIO alla proposta di deliberazione

ASTENUTO alla proposta di deliberazione

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione (1):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea (2):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

(2) Ove si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

DATA

FIRMA

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le obbligazioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime obbligazioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

RIEPILOGO NORMATIVO

1. DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998 (TUF)

Sezione II-ter Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce, ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito, purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa, ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Sezione III Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

...omissis...

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

...omissis...

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
- b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b)

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...*omissis*....

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

2. **REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 (REGOLAMENTO EMITTENTI)**

Art. 135

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. Abrogato.

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari

nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle

istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.